



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art.1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, istituisce e disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.
- 2.** Il Canone, sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il canone per l'esposizione ed installazioni di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza della Provincia e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3.** Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pisa, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione. Disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del

Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A (disposizioni tecniche), allegato B (classificazione delle strade), allegato C (Elencazione dei coefficienti e tariffe base).

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le norme statutarie e regolamentari provinciali ed inoltre si intendono richiamate le norme di cui al D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente. Sulle stesse strade e aree regionali oggetto di occupazione, come definito al comma 1 del presente articolo, la Provincia di Pisa richiede ed incassa il relativo canone la cui misura e criteri di determinazione sono parametrati al Canone Unico e ad esso vengono fatti corrispondere, in conformità alla normativa regionale.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove sia visibili da luogo pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per “**occupazione**” si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.

c) per **concessione** si intende il provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere, che comportano modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come:

- apertura o modifica di passi di accesso;
- tombatura di fosse laterali;
- attraversamenti stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con condutture di qualsiasi tipo;
- percorrenze sotterranee ed aeree con condutture di qualsiasi tipo ed interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate.

d) per **autorizzazione** si intende il provvedimento destinato a consentire al privato l'esercizio di un suo diritto in base ad una valutazione dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le seguenti opere ed attività, anche realizzate in proprietà privata, ma all'interno della fascia di rispetto stradale:

- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- installazione di mezzi pubblicitari;
- condutture aeree e sotterranee;
- scavi e depositi di qualsiasi tipo.

Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico, a qualsiasi titolo effettuate:

- occupazioni con cantiere stradale per la realizzazione delle opere riferite a condutture aeree e sotterranee;
- occupazioni con cantiere per le opere inerenti interventi con procedura d'urgenza, o con ponteggi d'esercizio;
- occupazioni con palchi, banchi di vendita o altro;

Sono soggette a nulla osta:

- gli ampliamenti e le costruzioni fuori dai centri abitati così come disciplinato dall'art. 26 comma 3 del CdS;
- tutte le attività elencate nei precedenti punti, se effettuate all'interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti. Il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione è di competenza del Comune.

Per la definizione di centro abitato si rimanda all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada.

Sono soggette a Comunicazione all'Amministrazione provinciale tutte le opere di costruzione, demolizione, ampliamento di fabbricati esistenti in prossimità delle strade in zone coperte da P.R.G. In tal caso nella lettera di comunicazione il concessionario è tenuto ad indicare il numero e la data della relativa licenza edilizia rilasciata dal Comune competente.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti dei Comuni, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del CdS, di cui al D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

3. Per i Comuni, limitatamente ai tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario.

In detti tratti di strada ai sensi dell'art. 23 comma 4 e dell'art. 26 comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo, anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia, all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente. Sulle stesse strade e aree regionali oggetto di occupazione la Provincia di Pisa richiede ed incassa il relativo canone la cui misura e criteri di determinazione sono quelli di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Classificazione delle strade del territorio provinciale e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade sono suddivise in:
 - Strade regionali gestite dalla Provincia di Pisa;
 - Strade provinciali classificate in I° e 2° categoria come da allegato "B" che costituisce parte integrante del presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un proprio coefficiente.
2. Ai fini della determinazione del Canone si tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e/o temporanee. Sulle tratte di strade provinciali interne a centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle

concessioni è del Comune di appartenenza previo nulla osta rilasciato dalla Provincia a firma del Dirigente del Servizio e previo pagamento del canone per la relativa occupazione.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Sono permanenti anche le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento.

Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti:

- a. chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c. passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edificio od ai fondi;
 - d. occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo;
 - e. condutture per energia elettrica e simili;
 - f. occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - g. occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con serbatoi, cisterne e manufatti vari.
3. Sono **temporanee** ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione e/o concessione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasional**i, quali:
- a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose, e di durata non superiore a 24 ore;
 - c) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

E' obbligo dell'interessato comunicare al personale tecnico territorialmente competente le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture.

5. Sono occupazioni **abusive** quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché vengano seguite le procedure di cui al successivo articolo che tratta tale argomento. In mancanza, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

7. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

8. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall'art. 53 comma 4 del DPR 495/1992 è costituita da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.

Articolo 6

Durata delle concessioni ed autorizzazioni

- 1.** Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
 - 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari;
- 2.** La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
- 3.** La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza, previo assenso del Settore Viabilità.
- 4.** Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
- 5.** Le concessioni e le autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate al successivo articolo dedicato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.
- 6.** Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo.
- 7.** Dell'avvenuta rimozione (anche ai fini del pagamento del canone) dovrà essere data comunicazione alla U.O. Entrate e Concessioni, entro i successivi 10 giorni.
- 8.** L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all'applicazione del canone, si effettua mediante apposito programma informatico provinciale dedicato all'Ufficio Entrate e Concessioni.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 8

Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche di competenza dell'ente deve inoltrare domanda alla Provincia di Pisa attraverso l'apposito sito dedicato.

2. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale: indicazione delle generalità complete o ragione sociale del richiedente, residenza o suo domicilio legale, codice fiscale e, nel caso di soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC, copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, Partita IVA, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) se la domanda è presentata da un condominio, deve essere indicata la denominazione, il codice fiscale o partita iva nonché le generalità complete dell'amministrazione condominiale;
- d) la durata dell'occupazione;
- e) la misura (espressa in metri quadrati) della superficie che intende occupare;
- f) denominazione esatta della strada provinciale o regionale di competenza;
- g) indicazione della località, della esatta chilometrica stradale e del lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
- h) generalità del progettista;
- i) generalità e recapito telefonico del Direttore dei Lavori;
- j) motivo e scopo a fondamento dell'occupazione;
- l) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- m) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle responsabilità inerenti la gestione del cantiere fino alla consegna delle opere eseguite sottoscritta dal titolare o da tecnico abilitato suo delegato;
- n) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- o) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- p) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale.

L'elenco sopra indicato non si intende esaustivo, in quanto può essere modificato a volontà di questa Pubblica Amministrazione direttamente sul portale dedicato.

Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati grafici ed i documenti come identificati nell'allegato A) del presente regolamento il cui integrale, pieno e

completo rispetto è condizione indifferibile per il rilascio del provvedimento oggetto di istanza e di seguito elencati:

B.1 Condizioni e procedure per la realizzazione delle opere;

B.2 Disposizioni tecniche generali;

B.3 Muri di sostegno;

B.4 Fabbricati ed i muri di cinta;

B.5 Condotture aeree;

B.6 Condotture sotterranee;

B.7 Occupazione di scarpata;

B.8 Scarico di acque nei fossi laterali stradali;

B.9 Diramazioni ed accessi;

B.10 Tombini, ponticelli, sottopassi, chiaviche;

B.11 Alberature;

B.12 Siepi e recinzioni metalliche;

B.13 Occupazioni Temporanee di suolo pubblico;

B.14 Distributori di carburanti liquidi e gassosi;

B.15 Concessione del servizio di rimozione e soccorso ad autoveicoli su strade provinciali.

3.Contitolarietà della domanda: la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione/concessione, in caso di più proprietari/interessati, è sottoscritta da tutti e indica il soggetto che deve figurare come primo intestatario quale destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indicherà nominativamente il primo intestatario e tutti i titolari. L'abbreviazione per le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa è data dal nome del primo intestatario seguita dall'indicazione numerica degli altri titolari ("nome primo intestatario + n"). In ogni caso gli altri cointestatari restano obbligati in via solidale ai sensi dell'art 1292 del codice civile.

4.In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'U.O. Entrate e Concessioni, richiederà le necessarie integrazioni. Quest'ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

5.Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione ai soggetti interessati o all'Ente o Ufficio di riferimento.

6.Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento.

7.Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l'interessato deve dichiarare la destinazione o l'uso della costruzione o dell'opera ed avviare le procedure di uso dell'area con il Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

8. La domanda deve contenere l'impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell'esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza del Settore Viabilità.

9. Gli elaborati grafici e le attestazioni di conformità previste nel presente articolo, dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere.

10. Preliminarmente all'avvio del cantiere, il concessionario dovrà presentare una seconda istanza, almeno entro 15 giorni dall'inizio del termine iniziale per lo svolgimento del cantiere, utilizzando la modulistica reperibile sul portale, indicando la data di inizio e la data di conclusione dei lavori stessi.

Articolo 9

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell'art.7, comma 2, deve contenere:

a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario, con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;

b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;

e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;

- f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
- g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
- i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;
- j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
- l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima, in assenza di variazioni, la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

Per l'ottenimento della prima autorizzazione/nulla osta (originaria) occorre tuttavia presentare tutta la documentazione di cui al comma 1. La procedura autorizzatoria, in tal caso, può essere ulteriormente semplificata nella forma delle attestazioni di conformità a legge e regolamento sottoscritte da tecnico abilitato cui segue il rilascio del provvedimento, soggetto a successiva verifica d'ufficio.

3. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

4. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

5. Nel caso di preavviso di diniego l'interessato ha 10 giorni di tempo per richiedere alla Provincia il riesame della pratica stessa, allegando documentazione idonea a giustificare la propria posizione.

Articolo 10

DISPOSIZIONI SULLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Cartelli e mezzi pubblicitari

Per le caratteristiche e per l'ubicazione delle installazioni pubblicitarie poste lungo e in vista dalla viabilità di competenza, nonché per la vigilanza e per gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si applicano le norme contenute nei relativi articoli del D.L.vo 30.4.92, n°285 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R.16.12.92 n°495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.

Si considerano in vista tutte quelle installazioni che siano direttamente visibili ad un auto in transito lungo la strada ancorché per brevi tratti e/o in un solo senso di marcia.

I segnali turistici e di territorio previsti dall'art.39 comma h del Codice della Strada e dall'art.134 del relativo Regolamento di Esecuzione se conformi alla fig. II 296 dello stesso e con la sola scritta generica "ZONA INDUSTRIALE/ ARTIGIANALE/ COMMERCIALE" possono essere collocati, sia fuori che dentro i centri abitati, nell'interno di gruppi di segnalazione di direzione con le modalità ed i criteri di cui agli artt. 126, comma 6, e 128 del citato Regolamento di Esecuzione del codice della strada.

Il segnale di cui al precedente capoverso, ammissibile anche isolato, può essere collocato sulla soglia della intersezione, sulla isola spartitraffico, al limite di uscita della intersezione, solo se posto a meno di Km.10 dall'insediamento e su strada che vi conduca direttamente.

Fuori dai centri abitati sono ammessi i segnali di direzione per le singole industrie di cui alla fig.II 297 del regolamento di esecuzione del codice della strada ed i segnali di informazione alberghiera di cui alle figure da II 298 a II 301 dello stesso regolamento solo se installati in prossimità dell'industria o dell'albergo indicati, a non meno di ml.1.00 oltre la linea dei paracarri ed in osservanza delle distanze dalle altre installazioni e dai segnali stradali previste per i cartelli pubblicitari.

I segnali di cui all'art.136 comma 3-5-11-13-14 del regolamento di attuazione del codice della strada sono consentiti solo fuori dai centri abitati. Se tali segnali sono

integrati da pannello con il nominativo dell'esercizio, sono ammessi a distanza non superiore a ml.1000 dal servizio indicato e nel rispetto della normativa dei cartelli pubblicitari.

Gli striscioni e gli stendardi sono ammessi solo provvisoriamente in occasione di manifestazioni pubbliche e per il periodo compreso tra i sette giorni precedenti l'inizio della manifestazione le 24 ore successive alla conclusione della stessa.

I mezzi pubblicitari assentiti dovranno essere installati entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, pena la decadenza della stessa, salvo indicazione diversa o proroga da parte della U.O. Entrate e Concessioni.

Di norma la cartellonistica pubblicitaria dovrà essere installata "in destra", con il pannello contenente il messaggio rivolto verso gli utenti in transito e posizionato ortogonalmente all'asse corsia; è consentita l'installazione di cartellonistica di tipo bifacciale. Tuttavia la Provincia si riserva il diritto di negare l'autorizzazione all'installazione di cartelli bifacciali ogni qual volta ciò si renda necessario per motivi di sicurezza stradale al fine di non creare disorientamento nell'utenza in transito. In questi casi si procederà come per la segnaletica verticale ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

I titolari di provvedimenti autorizzativi per pubblicità e cartellonistica dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del ritiro del provvedimento. I lavori dovranno terminare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori.

A corredo della domanda, devono essere presentate:

1 - planimetria in copia con indicata la posizione della installazione, di cui deve essere

specificata la chilometrica ed il lato strada;

2 - bozzetto del messaggio in quadruplica copia con indicazione dei colori usati;

3 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che :”il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità”.

4 - sezione schematica, in copia unica, della strada in corrispondenza della installazione comprensiva di:

almeno metà carreggiata, banchina, eventuale fossa stradale, eventuale scarpata, marciapiede e quanto altro esistente sulla pertinenza. Su detta sezione dovrà essere riportata l'installazione richiesta comprensiva del sistema di collocazione, il tutto debitamente quotato. Dovrà infine essere quotata la distanza della parte più

aggettante della installazione dalla linea di carreggiata e della parte inferiore del cartello dal piano della banchina stradale.

Articolo 11

Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia può richiedere la presentazione di fidejussione assicurativa o bancaria prima del rilascio del provvedimento a garanzia dell'esecuzione lavori.

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte.

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

3. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.) da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

4. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, previo riscontro positivo scritto effettuato dal Servizio preposto del settore Viabilità dell'Ente.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 12

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, adottati dal Dirigente del Settore preposto, non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.),

che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni.

2. Le relative autorizzazioni e concessioni saranno rilasciate previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto.
3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle disposizioni all'atto del rilascio del titolo abilitativo.
2. Le concessioni, autorizzazioni e i nulla osta si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
4. Le opere oggetto della concessione, autorizzazione o nulla osta devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite.
5. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
6. In ogni caso il titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta ha inoltre l'obbligo di:

- a) esibire il provvedimento autorizzativo al personale preposto al controllo;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
- h) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni;
- i) mantenere e gestire il tratto interessato dai lavori a propria cura e spese fino al momento in cui non sia prodotta ed accettata la documentazione di fine lavori ai competenti uffici di questa Provincia;
- j) è fatto obbligo al soggetto richiedente di ritirare il provvedimento entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio dell'atto richiesto: trascorso tale termine il provvedimento sarà revocato.
- k) il concessionario, sia esso pubblico o privato, di opere quali marciapiedi, elementi di arredo urbano, fognature, sottoservizi ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere assume in via esclusiva tutti gli oneri attinenti la completa e corretta gestione delle stesse comprensivi di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi.

7. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 14

Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici.

2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e/o contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza corredata da nuovo bozzetto.

Articolo 15

Occupazioni ed interventi d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e segg. del D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta (mail o PEC) al Servizio preposto alla viabilità e alla U.O. Entrate e Concessioni;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

La comunicazione deve riportare i seguenti dati:

- 1 - generalità o ragione sociale di chi è responsabile dell'impianto o costruzione;
- 2 - generalità del tecnico responsabile della esecuzione dei lavori;
- 3 - nome esatto della strada provinciale interessata, chilometrica e lato;
- 4 - descrizione della tipologia dell'intervento;
- 5 - descrizione dei lavori di ripristino preventivamente concordati con il tecnico responsabile della zona in cui ricade l'intervento.

2. All'atto dell'occupazione d'urgenza l'interessato o l'autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale. Colui che effettua l'occupazione d'urgenza deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi viabilità competenti e resta comunque responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

3. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l'interessato ovvero l'autorità che ha disposto l'occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti.

4. Nel caso di interventi di riparazione per guasti di cavi e condotte di impianti a rete per la fornitura pubblici servizi, la società che gestisce il servizio è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta o con Posta Elettronica Certificata, esclusivamente al Servizio preposto alla viabilità e alla U.O. Entrate e Concessioni, di questa Amministrazione. È tenuta inoltre a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti secondo la buona tecnica e le indicazioni eventualmente impartite, anche verbalmente, dagli operatori addetti alla manutenzione stradale.

Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici, sono ammessi pertanto esclusivamente interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche ed a tutte quelle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione, possono costituire in caso di cedimento, minaccia per la sicurezza del traffico.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 16

VARIAZIONI SOGGETTIVE

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
- 2.** Almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione o di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
- 3.** Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
- 4.** Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo dedicato.
- 5.** Agli effetti del presente Regolamento il canone è dovuto anche per l'annualità dove siano in corso le procedure di rinnovo.

6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
7. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto per l'intera annualità. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 17

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e salvo cessione, trasferimento e voltura a terzi.
2. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella pregressa occupazione del soggetto autorizzato/concessionario per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, dovrà presentare regolare domanda di subentro.
3. Nei casi indicati al comma 2 quali "eventi di subentro", il soggetto autorizzato/concessionario è obbligato:
 - a) a comunicare alla Provincia, le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA).
 - b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia di Pisa nuova domanda di concessione.
4. Così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
5. In mancanza di interesse al mantenimento dell'occupazione, il subentrante deve comunicare formalmente alla Provincia, mediante lettera raccomandata a.r. la sua mancanza di interesse.

6. Il successore e/o il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto a corrispondere il canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

Articolo 18

Rinuncia, Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. **Rinuncia:** il Titolare può rinunciare all'occupazione e/o all'autorizzazione o concessione mediante comunicazione da inviare alla Provincia di Pisa. L'utente che rinuncia all'occupazione e/o all'autorizzazione o concessione perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato a provvedere a proprie spese al ripristino ed alla sistemazione della strada e delle sue pertinenze eseguendo tutti i lavori indicati nel termine e secondo le modalità prescritte dalla Provincia di Pisa e a produrre documentazione fotografica a corredo della dimostrazione della avvenuta chiusura e ripristino dei luoghi. Nelle dichiarazioni di rinuncia deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi, che in ogni caso deve avvenire non oltre 30 giorni successivi alla data di comunicazione della rinuncia, che non ha effetto laddove il concessionario non provveda al ripristino da effettuarsi secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso di rinuncia ad occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della rinuncia.

2. **Revoca:** l'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità o di restituzione del canone.

3. **Decadenza:** il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

- c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- d) mancato (anche parziale) versamento del canone alle scadenze previste.
- e) Mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;
- f) uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- g) qualora siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento;
- h) qualora le opere assentite non vengano ultimate entro il termine fissato dal provvedimento, ovvero qualora non venga trasmessa in forma ufficiale la relazione asseverata di fine lavori debitamente sottoscritta e timbrata nei termini stabiliti nello specifico disciplinare.

Il Dirigente di settore, verificata la sussistenza delle condizioni, emettere il provvedimento di decadenza, comunicando le contestazioni al concessionario, riconoscendogli il diritto a presentare idonee giustificazioni.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione neppure parziale, del canone versato, né tanto meno qualsiasi altra forma di indennizzo, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4.Estinzione: sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 19

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

IPOTESI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 20

Riprese cinematografiche

1. In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell'Allegati B al presente regolamento.

2. La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da effettuare, se procedere con un'autorizzazione con canone corrispettivo o meno.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 21

Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Pisa dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza di autorizzazione/concessione, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
2. Nelle ipotesi di contitolarità di cui all'art. 8 comma 4 del presente Regolamento, il Canone è dovuto in via solidale ed è richiesto a chi figura come primo intestatario della concessione/autorizzazione o nel caso di esito infausto, a seguire agli altri cointestatari. In ogni caso il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione può essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dagli articoli 1292 e seguenti del codice civile.
3. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 22

Criteri di determinazione della tariffa

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 824 L.160/2019, il canone per le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio si determina in base a:

- durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta espressa in anni solari nel caso di occupazioni di

natura permanente, ovvero in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea;

-superficie della effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete decimali;

-tipologia di attività esercitata dal titolare ;

-sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;

-classificazione in categoria di importanza delle aree, spazi pubblici e strade provinciali, così come individuati e classificate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 23

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 24

Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

a) listoni di pietra od altro materiale;

- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.

5. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. "a raso") che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.

Articolo 25

Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il

rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

3.La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

4.Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, ai fini del canone, si considera lo spazio occupato per le infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

6.Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Articolo 26

Occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere

1.Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione, nonché da tutti gli altri soggetti che utilizzano le stesse reti anche in via mediata, sulla base del numero delle rispettive utenze complessive.

Il canone, ai sensi dell'art. 1 comma 831 del D. Lgs. n. 160/2019, è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Nel caso di

modifiche normative sulle percentuali e sulle cifre sopra indicate, si intendono implicitamente modificate le rispettive norme regolamentari.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato con specifica dichiarazione alla Provincia di Pisa mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata a/r entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma digitale del portale dei pagamenti PagoPa. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 27

Occupazioni temporanee con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

2. Costituisce autonoma occupazione quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 28

Criteri determinativi della tariffa

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3.Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare.

4.Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

5.Ai fini della determinazione del Canone si distingue:

a) occupazione permanente. Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno ove viene quantificato prendendo in esame la data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando quindi il canone annuale al numero di mesi di effettivo godimento. Il canone è determinato come segue: tariffa base x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadrato o lineari;

b) occupazione temporanea. Per tali occupazioni il canone è determinato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica secondo misure di tariffa giornaliera. Il canone è determinato come segue:

tariffa base x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadrato o lineari x i giorni di occupazione previsti.

6.Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro, e comunque per un importo minimo pari a € 30,00.

7.Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori o uguali al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore, le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità inferiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

8.Il canone è altresì determinato tenendo conto del valore economico della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività, delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione. In particolare sono previsti coefficienti moltiplicatori per distributori di carburante, centri industriali ed artigianali. Ai fini della determinazione del Canone valgono le seguenti definizioni:

- passi carrabili a raso: profondità metri 1 larghezza come da richiesta, ovvero come da luce di eventuali aperture o larghezza di vie d'accesso;

- passi carrabili non a raso: profondità metri 1 larghezza come sopra;

- tombatura di fossa stradale: larghezza metri 1 lunghezza pari a quella della tombatura;
- immissione di acque in fossa stradale: unità di immissione;
- condutture sotterranee: lunghezza di ogni condotta espressa in metri lineari approssimata al metro superiore;
- condutture aeree: lunghezza di ogni condotta espressa in metri lineari approssimata al metro superiore;
- banchi di vendita, ponteggi, depositi di materiale e tende aggettanti sul suolo provinciale: area del suolo pubblico occupato come delimitato dalla congiungente i punti estremi dell'occupazione, approssimati al metro quadro superiore;
- cantieri per lavori di percorrenza sotterranea: area definita dalla lunghezza dell'intervento per la larghezza della strada (mezza strada o tutta strada);
- cantieri per lavori di allacciamento a servizi o per opere di urgenza: larghezza mezza strada per la ripresa;
- cantieri per attraversamenti aerei o sotterranei: larghezza metri due lunghezza metri dieci;
- cantieri per aperture buche: area dell'occupazione per la ripresa.

9. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con decreto presidenziale.

10. Il provvedimento di concessione determina il canone per l'anno di riferimento salve le variazioni di cui al precedente comma 9, e dovrà essere versato, in prima annualità, per l'intero periodo previsto per la realizzazione dei lavori/installazioni anche in assenza di esecuzione dell'opera concessa. Per le concessioni aventi durata di ventinove anni è tuttavia ammesso il pagamento di venti annualità del canone in unica soluzione.

11.La tariffa standard annua, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, ai sensi del comma 826 articolo 1 L.160/2019, è pari ad € **30,00**;

12.Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

13.Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.

14.La tariffa standard temporanea nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, ai sensi del comma 826 articolo 1 L.160/2019 è pari ad € 0,60.

15.La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità

dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell'Allegato C al presente regolamento.

16.I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sono indicati nell'allegato C, al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con decreto Presidenziale. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.

17.La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzato.

Articolo 29

Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione

1. Il Canone di occupazione per l'installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, in aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pisa nonché sulle aree appartenenti al patrimonio indisponibile ed al demanio stradale regionale.

Articolo 30

Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione

1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione per i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione è determinato sulla base all'Allegato C del presente Regolamento tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori e della proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari, con esclusione dei sostegni.

2. Per le installazioni temporanee il canone è corrisposto con importo minimo pari ad una mensilità, considerando ogni "mensilità" come periodo fittizio di 30 giorni di occupazione, o frazione di essi.

3. Il pagamento del canone annuale non sana l'irregolarità dell'occupazione per assenza di autorizzazione o per autorizzazione scaduta.

4. Per ogni impianto pubblicitario e segnale soggetto al pagamento del canone collocati fuori dai centri abitati sono dovuti oneri di manutenzione stradale determinati dall'Amministrazione Provinciale in base alla proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari.

Articolo 31

Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- q) le immissioni in strade provinciali di strade classificate come vicinali dal comune di appartenenza;
- r) passi di accesso carrabili per i quali l'ufficio Concessioni abbia accertato la materiale impossibilità di uso;
- s) passi di accesso pedonale e quelli carrabili "a Raso", per la realizzazione e fruizione dei quali non è necessaria opera alcuna;
- t) allacciamento di utenze private a reti di distribuzione di servizi pubblici;
- u) pozzetti di ispezione e di manovra e le camerette, le cabine elettriche e quanto altro necessario all'ispezione e manutenzione delle reti di distribuzione;
- v) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita da disposizioni di legge.

Articolo 32

Modalità e termini per il versamento

- 1.** I canoni sono riscossi direttamente con pagamento da effettuarsi tramite piattaforma dei pagamenti digitali PagoPa sul portale istituzionale della Provincia di Pisa.
- 2.** Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo.
- 3.** Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 4.** Per le occupazioni il cui rilascio è subordinato all'emissione di Nulla Osta, il pagamento del Canone alla Provincia deve essere precedente all'emanazione dell'atto dirigenziale;

5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 33

Rateazione del pagamento

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato delle entrate a titolo di Canone unico patrimoniale, fermo restando quanto diversamente disposto da leggi non derogabili.
2. Previa presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza motivata, con allegato sia la condizione patrimoniale ed economica, sia copia fotostatica del documento di identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente, è facoltà del Dirigente responsabile dell'entrata, concedere dilazione di pagamento sulla base dei criteri generali di cui al regolamento di contabilità e di quelli definiti dal decreto del Presidente.

Articolo 34

Controllo dei versamenti

1. In caso di mancato o parziale versamento, l'Ufficio provvederà ad inviare a mezzo pec o raccomandata a/r, un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi legali.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Articolo 35

Accertamento

1. La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 36

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 37

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 38

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Nel caso di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico nel corso dell'anno il rimborso non è dovuto.

Articolo 39

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. Non si procede all'emissione di atto di accertamento (relativo al periodo transitorio) per le somme inferiori a 10 euro. La verifica verrà effettuata dall'ufficio 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

ALLEGATO A: Disposizione tecniche

ALLEGATO B: Classificazione delle strade

ALLEGATO C: Elencazione dei coefficienti e tariffe base